


NEWSLETTER SETTEMBRE 2017



ISPRA PUBBLICATE LINEE GUIDA SU MONITORAGGIO CORPI IDRICI SOTTERRANEI

15 settembre 2017

Sul sito dell'Ispra sono state pubblicate le linee guida " Criteri tecnici per l'analisi dello stato quantitativo e il monitoraggio dei corpi idrici sotterranei " , redatte in accordo con i principi di base fissati dalla Direttiva 2000/60/CE e dalla direttiva 2006/118/CE , secondo cui lo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei dipende sia dalla effettiva disponibilità di risorsa idrica sia dallo stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali ed ecosistemi terrestri che dipendono dalle acque sotterranee

Detto manuale si divide in tre sezioni rispettivamente dedicate alla classificazione dello stato quantitativo, al monitoraggio dei dati e alla raccolta di esempi e applicazioni pratiche. L'ultimo allegato, in particolare, è dedicato alla interazione tra le acque superficiali e sotterranee, al fine di considerare questi due sistemi come un'unica risorsa.

SOSTANZE RADIOATTIVE PRESENTI NELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO: PUBBLICATE INDICAZIONI OPERATIVE

12 settembre 2017

Sulla GU del 11 settembre 2017, n. 212 è stato pubblicato il DM 2 agosto 2017 "Indicazioni operative a carattere tecnico-scientifico, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28".

La nuova norma mira a:

- garantire l'integrazione e il coordinamento tra le diverse attività di controllo: esterno/interno;
- valutare l'impatto organizzativo e gestionale derivante dall'attuazione del provvedimento;
- implementare il coordinamento dei flussi informativi tra i vari soggetti operanti (ministero della Salute, Istituto superiore di Sanità e Regioni e Province autonome);
- favorire un confronto tra i soggetti interessati per definire una semantica comune.

Le acque distribuite dalle reti idriche, vanno suddivise in zone di fornitura diverse, dando priorità temporale al controllo delle zone di fornitura che servono un numero maggiore di persone. Analoga priorità, basata sul volume d'acqua, va data al controllo delle acque utilizzate nelle

MARINO s.r.l. Progettazione di tecnologie di processo e di prodotti alimentari - Fermenti Lattici

Laboratorio altamente qualificato riconosciuto dal MIUR art. 14 D.M. N. 593 del 8/8/2000 per la ricerca scientifica ed innovazione tecnologica

Azienda con sistema di gestione qualità certificato da DNV GL =ISO 9001=

Azienda con sistema di sicurezza alimentare certificato da DNV GL =ISO 22000 - FSSC 22000=

Iscritto nel registro Regionale al N. 019CE con decreto N.187 del 11/07/2007 e s.m.i. di cui alla D.G.R.C. N. 535 del 29/10/2011 relativo ai laboratori di analisi che effettuano l'autocontrollo

imprese alimentari o distribuite in contenitori oppure cisterne e non provenienti da rete idrica. Il programma di controllo deve riguardare, come già detto, sia i controlli esterni che i controlli interni e deve contenere una serie di elementi:

- i dati di misure di radioattività nelle acque e le altre informazioni utilizzate per le valutazioni preliminari;
- le valutazioni preliminari e i relativi criteri utilizzati;
- i piani di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano sottoposte a controllo a seguito delle valutazioni preliminari;
- la durata stabilita del periodo di non controllo per quelle acque destinate al consumo umano che, a seguito delle valutazioni preliminari, si decide di non sottoporre a controllo.

GESTORI AMBIENTALI: PUBBLICATI QUIZ SU VERIFICA D'IDONEITÀ

5 settembre 2017

Si dà avviso che sul sito internet dell'Albo nazionale Gestori ambientali sono stati pubblicati i Quiz delle Verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico (art. 13 comma 1 D.M. 120/2014; art. 2 Delibera del Comitato Nazionale n. 6/2017). Sono disponibili i set completi dei quiz delle verifiche per l'idoneità dei responsabili tecnici previste dall'articolo 13 comma 1 del D.M. 120/2014, suddivisi nei moduli di cui all' allegato C della Delibera del Comitato Nazionale n. 6 del 30/05/2017:

MODIFICA DELL'ALLEGATO XVII DEL REACH

31 agosto 2017

Sulla Gazzetta Ufficiale Europea L 224 del 31 agosto 2017 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2017/150 della Commissione, del 30 agosto 2017, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze CMR. La modifica si è resa necessaria per tener conto del fatto che, con i Regolamenti n. 605/2014, 2015/1221 e 2016/1179, sono state aggiornate le classificazioni delle sostanze CMR. In particolare sono state inserite o modificate alcune voci relative ad alcune sostanze nelle appendici 2, 4, 5 e 6 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Il Regolamento entra in vigore il 20 settembre 2017, ma, per alcune voci, l'entrata in vigore è rinviata al 1° marzo 2018.

EMAS: NOVITÀ DALL'UE

30 agosto 2017

Sulla GUUE L 222 del 29 agosto 2017 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 28 agosto 2017 "che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)" mentre sulla GUUE L 223 del 30 agosto 2017 è stata pubblicata la Decisione (UE) 2017/1508 "del 28 agosto 2017, relativa al documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della produzione di prodotti alimentari e bevande a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)".

MARINO s.r.l. Progettazione di tecnologie di processo e di prodotti alimentari - Fermenti Lattici

Laboratorio altamente qualificato
riconosciuto dal MIUR
art. 14 D.M. N. 593 del 8/8/2000
per la ricerca scientifica
ed innovazione tecnologica

Azienda con sistema
di gestione qualità
certificato da DNV GL
=ISO 9001=

Azienda con sistema
di sicurezza alimentare
certificato da DNV GL
=ISO 22000 - FSSC 22000=

Iscritto nel registro Regionale al N. 019CE
con decreto N.187 del 11/07/2007 e s.m.i.
di cui alla D.G.R.C. N. 535 del 29/10/2011
relativo ai laboratori di analisi
che effettuano l'autocontrollo

La prima norma tenendo conto della versione aggiornata, terza edizione della ISO 14001:2015, sostituisce, aggiornandoli, gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1221/2009 con particolare riferimento alle prescrizioni per l'analisi ambientale e alle prescrizioni relative all'audit ambientale interno.

La seconda, invece, adotta il documento di riferimento settoriale relativo alle migliori pratiche di gestione ambientale, agli indicatori di prestazione ambientale settoriale e agli esempi di eccellenza per il settore della produzione di prodotti alimentari e bevande. L'obiettivo del presente documento è aiutare tutte le organizzazioni del settore di produzione di prodotti alimentari e bevande a concentrarsi sugli aspetti ambientali pertinenti, diretti e indiretti, e a reperire informazioni sulle migliori pratiche ambientali e adeguati indicatori di prestazione ambientale specifici per il settore (allo scopo di misurare le proprie prestazioni ambientali) nonché esempi di eccellenza. Esso è destinato in primo luogo alle organizzazioni già registrate a EMAS, in secondo luogo alle organizzazioni che stanno considerando l'adesione ad EMAS in futuro; e infine il documento si rivolge a tutte le organizzazioni che desiderano acquisire informazioni sulle migliori pratiche di gestione ambientale al fine di migliorare le loro prestazioni ambientali.

ATTIVITÀ SCOLASTICHE: PUBBLICATE NUOVE NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI

25 agosto 2017

Sulla GU n. 197 del 24 agosto 2017 è stato pubblicato il D.M. 7 agosto 2017 “*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo* 8 marzo 2006, n. 139”.

Con il presente decreto sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi riguardanti edifici o locali adibiti ad attività scolastica di ogni ordine, grado e tipo, collegi e accademie, con affollamento superiore a 100 occupanti (corrisponde all'attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuata con il numero 67, ad esclusione degli asili nido).

Sono esclusi dal campo d'applicazione le scuole aziendali e ambienti didattici ubicati all'interno di attività non scolastiche per le quali le presenti norme possono costituire un utile riferimento. Il presente decreto entra in vigore il giorno 25 agosto 2017.

ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO: RECEPITA DIRETTIVA UE

24 agosto 2017

Sulla GU n. 192 del 18 agosto 2017 è stato pubblicato il DM 14 giugno 2017 “*Recepimento della direttiva (UE) 2015/1787 che modifica gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. Modifica degli allegati II e III del decreto legislativo 2 febbraio 2001,* n. 31”.

Tale norma sostituisce gli allegati II e III del D.Lgs 31/2001 aggiornando sia i metodi per il controllo delle acque disciplinandone i modi di prelevamento e la frequenza sia specificando i metodi di analisi applicabili dai laboratori che a loro volta devono essere obbligatoriamente accreditati. Per adempiere a tale obbligo i laboratori hanno tempo fino al 31 dicembre 2019.

PUBBLICATA LA LEGGE 3 AGOSTO N. 123 DI CONVERSIONE DEL DL N. 91/2017 RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA ECONOMICA NEL MEZZOGIORNO”

23 agosto 2017

Publicata in gazzetta, il giorno 12 agosto, l'attesa Legge 3 agosto n. 123 di conversione del Dl n. 91/2017 recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, cui era già stato dato il via libera definitivo dalla Camera dei Deputati lo scorso 1° agosto. La legge è in vigore dal 13 agosto.

Confermato l'articolo 9 del Dl n. 91/2017 che prevede l'aggiornamento di quanto stabilito nella premessa all'Allegato D parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. come di seguito riportato: “1. I numeri da 1 a 7 della parte premessa all'introduzione dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dal seguente: « 1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017.”

Oltre al Regolamento n. 1357/2014 (ormai in vigore da più di due anni), si richiama il nuovo Regolamento 2017/997 che definisce i criteri per l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 (ecotossico) che saranno applicabili a partire dal 5 luglio 2018.

Ricordiamo che il giorno 27 settembre, a Milano, si terrà, su questo argomento, il CORSO SPECIALISTICO DI CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI PER L'AMBIENTE CON LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO (UE) 2017/997 – CONFRONTO CON LA NORMATIVA ADR EDIZIONE 2017

NUOVE BAT CONCERNENTI I GRANDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE

21 agosto 2017

Sulla GUUE L 212 del 17 agosto 2017 è stata pubblicata la decisione (UE) 2017/1442 “che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione”. Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE e le autorità competenti dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT riportate nella presente decisione. Le nuove BAT, in particolare, si riferiscono alle seguenti attività di cui all'allegato I della suddetta direttiva:

- 1.1: combustione di combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW, solo quando questa attività ha luogo in impianti di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW,
- 1.4: gassificazione di carbone o altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW, solo quando questa attività è direttamente associata a un impianto di combustione,
- 5.2: smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 t l'ora oppure per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 t al giorno, solo quando questa attività ha

MARINO s.r.l. Progettazione di tecnologie di processo e di prodotti alimentari - Fermenti Lattici

Laboratorio altamente qualificato
riconosciuto dal MIUR
art. 14 D.M. N. 593 del 8/8/2000
per la ricerca scientifica
ed innovazione tecnologica

Azienda con sistema
di gestione qualità
certificato da DNV GL
=ISO 9001=

Azienda con sistema
di sicurezza alimentare
certificato da DNV GL
=ISO 22000 - FSSC 22000=

Iscritto nel registro Regionale al N. 019CE
con decreto N.187 del 11/07/2007 e s.m.i.
di cui alla D.G.R.C. N. 535 del 29/10/2011
relativo ai laboratori di analisi
che effettuano l'autocontrollo

luogo in impianti di combustione contemplati al precedente punto 1.1. In particolare, le presenti conclusioni sulle BAT riguardano le attività a monte e a valle direttamente associate alle attività summenzionate, incluse le tecniche applicate di prevenzione e controllo delle emissioni.

I combustibili considerati nelle presenti conclusioni sulle BAT sono tutte le materie combustibili solide, liquide e/o gassose, nella fattispecie:
- i combustibili solidi (ad esempio, carbone, lignite, torba),
- la biomassa (quale definita all'articolo 3, punto 31, della direttiva 2010/75/UE),
- i combustibili liquidi (ad esempio, olio combustibile pesante e gasolio),
- i combustibili gassosi (ad esempio, gas naturale, gas contenente idrogeno e gas di sintesi),
- combustibili specifici (ad esempio, i sottoprodotti dell'industria chimica e della siderurgia),
- i rifiuti, tranne i rifiuti urbani misti quali definiti all'articolo 3, punto 39, e gli altri rifiuti enumerati all'articolo 42, paragrafo 2, lettera a, punti ii) e iii), della direttiva 2010/75/UE. Le presenti conclusioni sulle BAT non riguardano, invece, le seguenti attività:

- la combustione di combustibili in unità con potenza termica nominale inferiore a 15 MW,
- gli impianti di combustione con arco di vita limitato o gli impianti di teleriscaldamento che beneficiano di una deroga ai sensi degli articoli 33 e 35 della direttiva 2010/75/UE, fino allo scadere della deroga indicata nell'autorizzazione, per quanto concerne i BAT-AEL relativi agli inquinanti contemplati dalla deroga, nonché agli altri inquinanti le cui emissioni sarebbero state ridotte dalle misure tecniche a cui si è derogato,
- la gassificazione dei combustibili, quando non è direttamente associata alla combustione dei gas di sintesi che ne derivano,
- la gassificazione dei combustibili e la successiva combustione dei gas di sintesi, quando tali attività sono direttamente associate alla raffinazione di petrolio e di gas,
- le attività a monte e a valle non direttamente associate alle attività di combustione o gassificazione,
- la combustione nei forni o nei riscaldatori di processo,
- la combustione negli impianti di post combustione,
- la combustione in torcia,
- la combustione nelle caldaie di recupero e nei bruciatori dei composti ridotti dello zolfo nelle installazioni per la produzione di pasta per carta e carta, già contemplata nelle conclusioni sulle BAT per la produzione di pasta per carta, carta e cartone,
- la combustione dei combustibili di raffineria sul sito della raffineria, già contemplata nelle conclusioni sulle BAT sulla raffinazione di petrolio e di gas,
- lo smaltimento o il recupero dei rifiuti in:
 - impianti di incenerimento dei rifiuti quali definiti all'articolo 3, punto 40, della direttiva 2010/75/UE,
 - impianti di coincenerimento dei rifiuti dove oltre il 40 % del calore liberato proviene da rifiuti pericolosi,
 - impianti di coincenerimento dei rifiuti che bruciano solo rifiuti, salvo quelli costituiti almeno parzialmente di biomassa quale definita all'articolo 3, punto 31 b), della direttiva 2010/75/UE (già contemplati nelle conclusioni sulle BAT per l'incenerimento dei rifiuti).

TERRE E ROCCE DA SCAVO: PUBBLICATO DPR

21 agosto 2017

Sulla GU del 7 agosto 2017, n. 183 è stato pubblicato il Decreto Presidente Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164".

MARINO s.r.l. Progettazione di tecnologie di processo e di prodotti alimentari - Fermenti Lattici

Laboratorio altamente qualificato
riconosciuto dal MIUR
art. 14 D.M. N. 593 del 8/8/2000
per la ricerca scientifica
ed innovazione tecnologica

Azienda con sistema
di gestione qualità
certificato da DNV GL
=ISO 9001=

Azienda con sistema
di sicurezza alimentare
certificato da DNV GL
=ISO 22000 - FSSC 22000=

Iscritto nel registro Regionale al N. 019CE
con decreto N.187 del 11/07/2007 e s.m.i.
di cui alla D.G.R.C. N. 535 del 29/10/2011
relativo ai laboratori di analisi
che effettuano l'autocontrollo

Con la presente norma (Art.1) sono adottate le disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento: a) alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'art. 184 bis, del D.Lgs 152/2006, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture; b) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti; c) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti; d) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica. Il presente regolamento, in attuazione dei principi e delle disposizioni della direttiva 2008/98/CE disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse. Nell'art.2 vengono invece fornite una serie di utili definizioni come quella di "terre e rocce da scavo" che viene indicata come "il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs 152/2006". Il regolamento (Art.3) non si applica alle ipotesi disciplinate dall'art. 109 del D.Lgs 152/2006 e vengono, inoltre, esclusi dall'ambito di applicazione i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del D.Lgs 152/2006. Il decreto entra in vigore il giorno 22 agosto 2017.

AGGIORNATO ALLEGATO D DELLA PARTE IV DEL D.LGS 152/2006

3 agosto 2017

Il 1° giugno 2015 è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 1357/2014 che ha sostituito l'allegato III della direttiva 2008/98/CE. Tale regolamento si è reso necessario per allineare i criteri di classificazione dei rifiuti a quelli contenuti nel regolamento (UE) n. 1272/2008 (CLP). Nello stesso giorno (18 dicembre 2014) è stata emanata la decisione 2014/955/UE che ha modificato la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE, entrata anche essa in vigore a partire dal 1° giugno 2015. Dopo un "congruo" tempo, il 1° agosto 2017 è stato dato il via libera definitivo dalla Camera dei Deputati al Ddl n. C 4601 recante "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno", ovvero alla conversione del Dl n. 91/2017, che deve essere pubblicato in Gazzetta ufficiale per entrare in vigore. L'articolo 9 del Dl n. 91/2017 prevede l'aggiornamento di quanto stabilito nella premessa all'Allegato D parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. come di seguito riportato: "1. I numeri da 1 a 7 della parte premessa all'introduzione dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dal seguente: « 1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017." Oltre al regolamento (UE) n. 1357/2014 (ormai in vigore da più di due anni), si richiama il nuovo regolamento (UE) n. 2017/997 che definisce i criteri per l'attribuzione della caratteristica di

MARINO s.r.l. Progettazione di tecnologie di processo e di prodotti alimentari - Fermenti Lattici

Laboratorio altamente qualificato
riconosciuto dal MIUR
art. 14 D.M. N. 593 del 8/8/2000
per la ricerca scientifica
ed innovazione tecnologica

Azienda con sistema
di gestione qualità
certificato da DNV GL
=ISO 9001=

Azienda con sistema
di sicurezza alimentare
certificato da DNV GL
=ISO 22000 - FSSC 22000=

Iscritto nel registro Regionale al N. 019CE
con decreto N.187 del 11/07/2007 e s.m.i.
di cui alla D.G.R.C. N. 535 del 29/10/2011
relativo ai laboratori di analisi
che effettuano l'autocontrollo

pericolo HP14 (ecotossico) che saranno applicabili a partire dal 5 luglio 2018.

ETICHETTATURA ENERGETICA: ISTITUITO NUOVO QUADRO UE

31 luglio 2017

Sulla GUUE L 198 del 28 luglio 2017 è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 2017/1369 “del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE”. Tale norma (Art. 1) istituisce un quadro che si applica ai prodotti connessi all'energia immessi sul mercato o messi in servizio. Esso prevede l'etichettatura di tali prodotti e la fornitura di informazioni uniformi relative all'efficienza energetica, il consumo di energia e di altre risorse da parte dei prodotti durante l'uso, nonché informazioni supplementari sugli stessi, in modo da consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti al fine di ridurre il loro consumo di energia. Essa non si applica:
a) ai prodotti di seconda mano, a meno che essi non siano importati da un paese terzo;
b) ai mezzi di trasporto per persone o merci.

Il fornitore (Art. 3) assicura che i prodotti immessi sul mercato siano corredati, per ciascuna singola unità e gratuitamente, di etichette stampate precise e di schede informative del prodotto. In alternativa alla scheda informativa del prodotto, può essere disposto che sia sufficiente per il fornitore indicare i parametri di tale scheda informativa del prodotto nella banca dati dei prodotti. In tal caso, il fornitore mette a disposizione del distributore, su richiesta, la scheda informativa del prodotto in forma cartacea. Gli atti delegati possono prevedere che l'etichetta sia stampigliata sull'imballaggio del prodotto. Il fornitore assicura la precisione delle etichette e delle schede informative del prodotto dallo stesso fornite e presenta la documentazione tecnica sufficiente a permettere di accertarne la precisione.

La direttiva 2010/30/UE (Art. 20) è abrogata a decorrere dal giorno 1° agosto 2017.

SENTENZA UE SU DANNO AMBIENTALE E PROTEZIONE RAFFORZATA

17 luglio 2017

Si segnala la sentenza della Seconda Sezione della Corte di Giustizia UE, 13 luglio 2017 causa C-129/16, con la quale viene affermato che le disposizioni della direttiva 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, devono essere interpretate nel senso che, sempre che la controversia di cui al procedimento principale rientri nel campo di applicazione della direttiva 2004/35, esse non ostano a una normativa nazionale che identifica, oltre agli utilizzatori dei fondi su cui è stato generato l'inquinamento illecito, un'altra categoria di persone solidamente responsabili di un tale danno ambientale, ossia i proprietari di detti fondi, senza che occorra accertare l'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta dei proprietari e il danno constatato. Più specificamente per i Giudici l'articolo 16 della direttiva deve essere interpretato nel senso che, non osta a una normativa nazionale ai sensi della quale non solo i proprietari di fondi sui quali è stato generato un inquinamento illecito rispondono in solido, con gli utilizzatori di tali fondi, di tale danno ambientale, ma nei loro confronti può anche essere inflitta un'ammenda dall'autorità nazionale competente, purché una normativa siffatta sia idonea a contribuire alla realizzazione dell'obiettivo di protezione rafforzata e le modalità di determinazione dell'ammenda non eccedano la misura necessaria per raggiungere tale obiettivo, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

MARINO s.r.l. Progettazione di tecnologie di processo e di prodotti alimentari - Fermenti Lattici

Laboratorio altamente qualificato
riconosciuto dal MIUR
art. 14 D.M. N. 593 del 8/8/2000
per la ricerca scientifica
ed innovazione tecnologica

Azienda con sistema
di gestione qualità
certificato da DNV GL
=ISO 9001=

Azienda con sistema
di sicurezza alimentare
certificato da DNV GL
=ISO 22000 - FSSC 22000=

Iscritto nel registro Regionale al N. 019CE
con decreto N.187 del 11/07/2007 e s.m.j.
di cui alla D.G.R.C. N. 535 del 29/10/2011
relativo ai laboratori di analisi
che effettuano l'autocontrollo

In altre parole la giurisprudenza comunitaria ammette che possa esistere una norma nazionale che preveda una protezione rafforzata più stringente rispetto a quella comunitaria.

ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO: PROROGATA ENTRATA IN VIGORE

17 luglio 2017

Sulla GU 15 luglio 2017, n. 164 è stato pubblicato il Decreto 6 luglio 2017 "Proroga dell'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016, recante: "Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"". Tale norma dispone che l'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016 "Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" è prorogata al 31 dicembre 2018.

PUBBLICATO "RAPPORTO RIFIUTI SPECIALI" 2017

17 luglio 2017

Si segnala il comunicato stampa del 17 luglio 2017, pubblicato sul sito dell'Ispra, con il quale si dà avviso della pubblicazione del sedicesimo "Rapporto Rifiuti Speciali" edizione 2017. Dal report emerge che, nel 2015, i rifiuti speciali gestiti in Italia sono stati pari a 136 milioni di tonnellate, di cui 127,7 milioni (93,8%) non pericolosi e i restanti 8,4 milioni di tonnellate (6,2%) pericolosi. Rispetto al totale gestito, il recupero di materia, con il 65,1%, è la forma di gestione prevalente (88,6 milioni di tonnellate), seguita da altre operazioni di smaltimento come il trattamento chimico-fisico e biologico, raggruppamento preliminare e ricondizionamento preliminare (18,6 milioni di tonnellate). Appare significativo il dato relativo al recupero di materia, che rispetto al 2014, fa registrare un aumento di oltre 5 milioni tonnellate. A incidere maggiormente sull'aumento della produzione, sono i rifiuti speciali non pericolosi del settore delle costruzioni e demolizioni (43,9%) mentre il contributo più significativo alla produzione di rifiuti speciali pericolosi è determinato dal settore manifatturiero (39,2% del totale), corrispondente a quasi 3,6 milioni di tonnellate. I dati sulla produzione e gestione dei rifiuti speciali, annualmente aggiornati da ISPRA, sono consultabili sul sito web del Catasto Rifiuti, all'indirizzo www.catastorifiuti.isprambiente.it.

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: PUBBLICATO D.LGS

11 luglio 2017

Sulla GU 10 luglio 2017, n. 159 è stato pubblicato il D.Lgs 16 giugno 2017, n. 106 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE".

Tale norma disciplina l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. Restano comunque ferme le disposizioni nazionali che stabiliscono regole tecniche inerenti la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo e la manutenzione delle opere da costruzione. L'art.24 abroga il D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e il DM 9 maggio 2003, n. 156.

MARINO s.r.l. Progettazione di tecnologie di processo e di prodotti alimentari - Fermenti Lattici

Laboratorio altamente qualificato
riconosciuto dal MIUR
art. 14 D.M. N. 593 del 8/8/2000
per la ricerca scientifica
ed innovazione tecnologica

Azienda con sistema
di gestione qualità
certificato da DNV GL
=ISO 9001=

Azienda con sistema
di sicurezza alimentare
certificato da DNV GL
=ISO 22000 - FSSC 22000=

Iscritto nel registro Regionale al N. 019CE
con decreto N.187 del 11/07/2007 e s.m.i.
di cui alla D.G.R.C. N. 535 del 29/10/2011
relativo ai laboratori di analisi
che effettuano l'autocontrollo

Il presente D.Lgs entra in vigore il giorno 9 agosto 2017.

PUBBLICATA RELAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE

11 luglio 2017

Il 6 luglio 2017 è stata trasmessa al parlamento la Relazione sullo Stato dell'Ambiente, questa pubblicazione, come si può leggere sul portale del Ministero dell'Ambiente, rappresenta un doveroso aggiornamento sui principali indicatori ambientali del nostro Paese, ma anche uno strumento, il più ampio e completo, per chi desidera approfondire sotto il profilo scientifico la situazione dell'ambiente italiano. L'Italia che emerge da questa disamina è uno Stato saldamente incardinato nel sistema di tutele ambientali definito dall'Unione Europea. Molti sono i punti positivi come l'essere tra i sistemi-paese a più alta efficienza energetica, e con le performance nelle rinnovabili che ci collocano all'avanguardia su scala mondiale. Ma presenta ancora ritardi nel settore rifiuti, in materia di depurazione e nella qualità dell'aria delle nostre città. La Relazione è costruita secondo un modello concettuale che favorisce una più ampia modalità di analisi e lettura delle problematiche ambientali. Mirando ad individuare le relazioni di causa-effetto e le interazioni tra i moduli che lo costituiscono, con l'intento di costruire gli scenari possibili, adottare e valorizzare le politiche di tutela, fissando precise nomenclature e ponendosi in definitiva quale vero e proprio sistema di supporto alle decisioni.

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA): RECEPITA LA DIRETTIVA 2014/52/UE

7 luglio 2017

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 156 del 6 luglio 2017 è stato pubblicato il D.Lgs. Governo 16 giugno 2017, n. 104 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114." Con il recepimento della direttiva europea vengono ridefiniti gli istituti della verifica di assoggettabilità a VIA e a dei procedimenti di VIA introducendo procedure più semplici, tempi certi e regole uniformi su tutto il territorio. Fra le principali novità vi è la nuova formulazione dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 che per i progetti di competenza statale introduce un **Provvedimento unico in materia ambientale** attivabile facoltativamente dal preponente che coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi necessari per l'esercizio del progetto. Anche per i progetti di competenza regionale viene previsto (nuovo art. 27 bis) un nuovo **Provvedimento autorizzatorio unico regionale**. Altra novità della riforma è la riorganizzazione della Commissione VIA prevista dalla nuova formulazione dell'art. 8 D.Lgs. 152/2006; in particolare allo scopo di accelerare le istruttorie di competenza statale è stata prevista la costituzione di un Comitato tecnico a supporto della Commissione formato da personale con adeguata esperienza professionale. Il decreto prevede inoltre la completa digitalizzazione di tutti gli oneri informativi a carico del preponente che deve pertanto trasmettere all'autorità competente tutta la documentazione prevista (studio preliminare ambientale, elaborati progettuali ecc...) in formato elettronico. Le disposizioni del D.Lgs. n.104/2017 si applicano (art.23) ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017 mentre restano soggetti alla precedente disciplina quelli pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione o sia stata presentata l'istanza.

MARINO s.r.l. Progettazione di tecnologie di processo e di prodotti alimentari - Fermenti Lattici

Laboratorio altamente qualificato
riconosciuto dal MIUR
art. 14 D.M. N. 593 del 8/8/2000
per la ricerca scientifica
ed innovazione tecnologica

Azienda con sistema
di gestione qualità
certificato da DNV GL
=ISO 9001=

Azienda con sistema
di sicurezza alimentare
certificato da DNV GL
=ISO 22000 - FSSC 22000=

Iscritto nel registro Regionale al N. 019CE
con decreto N.187 del 11/07/2007 e s.m.j.
di cui alla D.G.R.C. N. 535 del 29/10/2011
relativo ai laboratori di analisi
che effettuano l'autocontrollo

SISTRI: RINVIO AL 2018

6 luglio 2017

Si segnala l'ordinanza 3 luglio 2017, n. 7610 del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II con cui viene rinviata al 24 gennaio 2018 l'udienza pubblica in cui si dovrà valutare il ricorso della Società Exitone S.p.A. contro Consip S.p.A., in cui si chiede l'annullamento del provvedimento con cui la Società Consip ha aggiudicato la gara, per l'affidamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) Almaviva S.p.A.

Il Collegio ritiene necessario, ai fini delle decisioni da assumere in relazione alle domande proposte dalla parte ricorrente in via principale e dalla parte ricorrente in via incidentale, disporre una Consulenza tecnica d'Ufficio (c.t.u.). Il rinvio della causa comporterà, dunque, un ulteriore slittamento alla piena entrata in vigore del Sistema Sistri in quanto (RTI) Almaviva S.p.A. solo a decorrere da quella data saprà se sarà confermato o meno il suo affidamento.

AIA: AGGIORNATE GARANZIE FINANZIARIE

5 luglio 2017

Sulla GU 3 luglio 2017, n. 153 è stato pubblicato il DM 28 aprile 2017 "Modifiche al decreto n. 141 del 26 maggio 2016 recante criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Tale norma sostituisce l'Allegato A del DM 26 maggio 2016, n. 141 aggiornando in particolare i valori dei coefficienti posti a riferimento negli allegati tecnici del citato decreto n. 141/2016, alla luce degli ulteriori approfondimenti tecnici svolti in merito alla estensione ed onerosità delle attività di ripristino ambientale storicamente resesi necessarie, anche sulla base delle esperienze relative alla bonifica dei siti di interesse nazionale. Si ricorda che il DM 141/2016 in attuazione dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.Lgs 152/2006 stabilisce i criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie di cui al medesimo comma. Tali garanzie finanziarie prestate ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera g), del D.Lgs 152/2006, per le attività di gestione dei rifiuti, coprono l'eventuale obbligo di prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.Lgs 152/2006, per tali attività, a condizione che esse possano essere escusse dalla Regione o dalla Provincia territorialmente competente anche in ogni caso in cui ciò risulta necessario per le finalità di cui all'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera c), del D.Lgs 152/2006. Le installazioni per le quali non è necessaria la presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 29-quater, comma 1, lettera m), non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie.

MARINO s.r.l. Progettazione di tecnologie di processo e di prodotti alimentari - Fermenti Lattici

Laboratorio altamente qualificato
riconosciuto dal MIUR
art. 14 D.M. N. 593 del 8/8/2000
per la ricerca scientifica
ed innovazione tecnologica

Azienda con sistema
di gestione qualità
certificato da DNV GL
=ISO 9001=

Azienda con sistema
di sicurezza alimentare
certificato da DNV GL
=ISO 22000 - FSSC 22000=

Iscritto nel registro Regionale al N. 019CE
con decreto N.187 del 11/07/2007 e s.m.i.
di cui alla D.G.R.C. N. 535 del 29/10/2011
relativo ai laboratori di analisi
che effettuano l'autocontrollo

SERVIZI OFFERTI

MARINO S.R.L. offre Servizio di ANALISI SU ALIMENTI FOOD, MATRICI AMBIENTALI E NON FOOD con consulenza .

Il nostro laboratorio e' a vostra disposizione per eventuali richieste.

Cordiali saluti.

MARINO S.R.L

Resp. Comm. Grazia Martuccio

Tel. 0823/758335 - 0823/809895

email - labo@marino.it



MARINO s.r.l. Progettazione di tecnologie di processo e di prodotti alimentari - Fermenti Lattici

Laboratorio altamente qualificato
riconosciuto dal MIUR
art. 14 D.M. N. 593 del 8/8/2000
per la ricerca scientifica
ed innovazione tecnologica

Azienda con sistema
di gestione qualità
certificato da DNV GL
=ISO 9001=

Azienda con sistema
di sicurezza alimentare
certificato da DNV GL
=ISO 22000 - FSSC 22000=

Iscritto nel registro Regionale al N. 019CE
con decreto N.187 del 11/07/2007 e s.m.j.
di cui alla D.G.R.C. N. 535 del 29/10/2011
relativo ai laboratori di analisi
che effettuano l'autocontrollo